



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

REGOLAMENTO SUL “BARATTO AMMINISTRATIVO”, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA (art.118 Cost e art. 24 D.L. 133/2014)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30.11.2015

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL _____

Sommario

CAPO I - Disposizioni generali	4
Art. 1	4
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2	4
Definizioni	4
Art.3.....	5
Il baratto amministrativo.....	5
Art. 4	5
Applicazione del baratto amministrativo.....	5
Art. 5	5
Requisiti per l'attivazione degli interventi	5
Art.6.....	6
interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici	6
Art.7.....	6
Ulteriori aree di intervento	6
CAPO II – Procedure Amministrative.....	7
Art. 8	7
Identificazione del numero di moduli.....	7
Art. 9	7
Registrazione dei moduli.....	7
Art.10.....	7
modalità di attivazione.....	7
Art. 11.....	9
Patto di collaborazione	9
CAPO III - Forme di sostegno.....	11
Art. 12.....	11
Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	11
Art. 13.....	11
Assicurazione	11
Art. 14.....	11
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale).....	11
Art. 15.....	11
Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 10	11
CAPO IV - Responsabilità e vigilanza	12
Art. 16.....	12

Prevenzione dei rischi	12
Art. 17	12
Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	12
CAPO V - Disposizioni finali e transitorie	13
Art. 18	13
Clausole interpretative	13
Art. 19	13
Entrata in vigore	13

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di Montaldo Torinese nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- f) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

h) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

i) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art.3

Il baratto amministrativo

1. Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti.
2. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale.

Art. 4

Applicazione del baratto amministrativo

1. Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai compaesani che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 5

Requisiti per l’attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Montaldo Torinese,
- Età non inferiore ad anni 18,
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi,
- Soggetti con indicatore Isee inferiore ai limiti stabiliti da parte della Giunta Comunale con proprio apposito atto.
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale,

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all’art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di Montaldo Torinese,
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Montaldo Torinese,
- Essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L’attività svolta nell’ambito del presente regolamento non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune.

Art.6

interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o economici, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi i sentieri;
- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.7

Ulteriori aree di intervento

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 8

Identificazione del numero di moduli

L'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Montaldo Torinese, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €60 per ciascun modulo e del limite individuale per famiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 della Legge 164/2014 è previsto con provvedimento della Giunta Comunale.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico LL.PP. è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 9

Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP..

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP..

Art.10

modalità di attivazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;

b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione che si estrinseca con la presentazione di una domanda secondo il modello approvato dalla Giunta Comunale e entro le scadenze previste nell'atto dovrà indicare:

- Generalità complete del proponente (singolo o associato),
- Possesso dei requisiti richiesti,
- Attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento,
- Disponibilità in termini di tempo,
- Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

6. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla giunta comunale.

8. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

11. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

a. Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;

b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione a tal fine la giunta determinerà i punteggi assegnati ;

c. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

12. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell'ottica di *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

L'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di

eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

13. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

14. Per il primo anno, l'ammontare dell'importo minimo erogabile potrà essere determinato anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 11

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la

titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 12

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta stabilisce il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione e i tributi o crediti che possono essere oggetto del baratto amministrativo
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria la giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto.

Art. 13

Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 14

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 15

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 10

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 16

Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 17

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività, della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. il presente regolamento risulta pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.